

IRLANDA E ROMANIA CONDANNATE

Riciclaggio salato

La Corte Ue ha ordinato a Irlanda e Romania di pagare una somma forfettaria rispettivamente di 2 e 3 mln di euro alla Commissione europea per la mancata attuazione nei termini della cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/8491). Gli stati membri dovevano recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 26 giugno 2017 e comunicare alla Commissione europea le misure adottate a riguardo. Non avendo ricevuto nessuna segnalazione da parte dei due stati, il 27 agosto 2018 la Commissione ha proposto due ricorsi per inadempimento dinanzi alla Corte, sostenendo che l'Irlanda, da un lato, e la Romania, dall'altro, non avevano recepito integralmente la direttiva. Entrambi gli stati sostenevano tuttavia che l'imposizione di una somma forfettaria era non solo ingiustificata, ma anche sproporzionata alla luce dei fatti del caso di specie. «Entrambi gli Stati membri non hanno recepito integralmente, entro il termine prescritto, la direttiva sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo», ha dichiarato il giudice. Con le sentenze della Grande Sezione, la Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dalla Commissione. La corte ha rilevato che allo scadere del termine stabilito, Romania e Irlanda non avevano adottato le misure nazionali di recepimento della direttiva 2015/849 né le avevano notificate alla Commissione e che, di conseguenza, erano venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza di tale direttiva. «Resta il fatto che tale inadempimento sussisteva alla scadenza del termine prescritto nei rispettivi pareri motivati, con la conseguenza che l'efficacia del diritto comunitario non era sempre garantita», ha affermato. Inizialmente, oltre al pagamento di una somma forfettaria, la commissione aveva richiesto la condanna al pagamento di una penalità giornaliera al decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, per l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle misure di recepimento di tale direttiva. Tuttavia, nel corso del procedimento, la Commissione aveva informato la Corte di ritirare parte del suo ricorso, escludendo quindi l'imposizione di una penalità giornaliera - in quanto entrambi gli stati avevano successivamente provveduto al recepimento della direttiva.

Matteo Rizzi

— © Riproduzione riservata —

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

